Prot.N. 0070723 / P / GEN/ DPTPREV-

AOA-UFF

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Data: 29Azienda per 44Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Prot. n.

Gorizia, 29 novembre 2019

Al Ministero della Salute Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione Via Giorgio Ribotta n. 5 00144 ROMA EUR

Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociale e Famiglia Servizio Sanità Pubblica Veterinaria Riva Nazario Sauro, 8 34124 TRIESTE

Ai Servizi Veterinari presso gli Assessorati alla Sanità delle Regioni D'Italia e delle Province Autonome di Trento e Bolzano LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni di Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Carlino, Palazzolo dello Stella, Precenicco, San Giorgio di Nogaro, Terzo d'Aquileia, Aquileia, Torviscosa, Grado, Staranzano, Monfalcone LORO SEDI

Ai Direttori Generali delle Aziende per i Servizi Sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia LORO SEDI

Al Comando Carabinieri N.A.S. Viale XXIII marzo 1948 n. 42 33100 UDINE

Alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Viale Cosulich, 20 34074 MONFALCONE monfalcone@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera Ufficio Circondariale Marittimo via Giosuè Carducci, 8 34073 GRADO (GO) grado@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Via Serenissima, 1
33050 MARANO LAGUNARE
maranolagunare@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Locale Marittimo
Viale Italia, 52
33054 LIGNANO SABBIADORO
lignanosabbiadoro@guardiacostiera.it

Alla Guardia Costiera
Ufficio Circondariale Marittimo
Via del Porto n. 44
33058 Porto Nogaro (UD)
portonogaro@guardiacostiera.it

Al Comando Regionale Guardia di Finanza Via Fiamme Gialle, 6 34100 TRIESTE ts0210000p@pec.gdf.it

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza Via Giusti, 29 33100 Udine (UD) ud0510000p@pec.gdf.it

Alla Legione Carabinieri Friuli-Venezia Giulia Viale Venezia, 189 33100 UDINE Igfvgnurp@carabinieri.it

All'Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Friuli-Venezia Giulia Piazza Collalto, 15 33057 PALMANOVA

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – direttore: dr. Gianni Lidiano CAVALLINI SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Responsabile del procedimento: Paolo Demarin

Referente per la pratica: Paolo Demarin tel. 0481/592850 e-mail: paolo.demarin@aas2.sanita.fvg.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

Via Vittorio Veneto, 174 – 34170 Gorizia PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it Cod. Fisc.: 01162270316 - Part. I.V.A.: 01162270316

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Al Consorzio Giuliano Maricolture Villaggio del Pescatore, n. 71 34013 DUINO AURISINA (TS)

Alla Soc. Coop. A.r.l. Maricoltori Alto Adriatico Villaggio del Pescatore, n. 46 34013 DUINO AURISINA (TS)

Alla Cooperativa Pescatori di Grado Riva Dandolo, n. 33 34073 GRADO (GO)

Alla Federcoopesca F.V.G. Riva Dandolo, n. 33 34073 GRADO (GO)

Al Consorzio Gestione Molluschi Bivalvi Riva Dandolo, n. 33 34073 GRADO (GO)

Alla Cooperativa Pescatori "San Vito" Via Serenissima, 30 33050 MARANO LAGUNARE (UD)

Alla Cooperativa A.L.M.A.R. Acquacoltura Lagunare Marinetta Via G. Raddi, n.2 33050 MARANO LAGUNARE Alla Cooperativa Pescatori di Lignano S.C.a.r.l. Via Darsena, 4 34054 LIGNANO SABBIADORO (UD)

Alla Lega Cooperative F.V.G. Via Cernazai, n. 8 33100 UDINE

CTI cti@prodottoitticosicuro.eu

Al sito web AAS2 Bassa Friulana Isontina

Alla referente Task Force Sanitary survey MBV Dott.ssa Pelagatti lucia.pelagatti@aas2.sanita.fvg.it

Ai veterinari ufficiali di CSM

Dott.ssa Pelagatti Dott. Scaini loris.scaini@aas2.sanita.fvg.it

Al sito web AAS 2 Dott.ssa Paola Tognon paola.tognon@aas2.sanita.fvg.it

Oggetto: Trasmissione Ordinanza n. 278R del 29.XI.2019.

In allegato, per quanto di competenza e per una adeguata informazione agli interessati, trasmetto l'ordinanza 278-R di oggi.

D!PARTIMENTO

Ringrazio della collaborazione ed invio i saluti migliori.

Il Direttore f.f.

Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine aniciala si

(Paolo Demarin)

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – direttore: dr. Gianni Lidiano CAVALLINI SERVIZIO VETERINARIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Responsabile del procedimento: Paolo Demarin

Referente per la pratica: Paolo Demarin tel. 0481/592850 e-mail: paolo.demarin@aas2.sanita.fvg.it

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"

Via Vittorio Veneto, 174 - 34170 Gorizia PEC: aas2.protgen@certsanita.fvg.it

Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale

Gorizia, 28 novembre 2019

OGGETTO: revoca dell'ordinanza n. 278 del 3.X.2019 recante chiusura della zona 13 GO GRADO ESTERNO alla raccolta di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera C), punto 1 e della D.G.R. n. 923/2019, punto 5.3. Ordinanza n. 278 –R del 28 novembre 2019.

IL DIRETTORE f.f.

CONSIDERATO:

- che questo ufficio con l'ordinanza n. 278 in oggetto, cui rimando, ha disposto la chiusura alla raccolta dei molluschi bivalvi vivi della zona 13 GO, conformemente al punto 5.3 della Delibera di Giunta Regionale FVG n. 923 del 7 giugno 2019, recante riclassificazione triennale delle zone di produzione e linee guida per l'applicazione del regolamenti CE 853 e 854 del 2004 nel settore dei molluschi bivalvi, nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del FVG;
- che il Regolamento CE 854/2004 prevede, all'Allegato II, Capo II, lettera C, punto 2, che l'autorità competente possa riaprire una zona di produzione chiusa una volta che i requisiti sanitari per i molluschi risultino nuovamente conformi alla normativa dell'Unione Europea; nel caso specifico continua il regolamento se (omissis) per livelli eccessivi di tossine nei molluschi, l'autorità competente chiude una zona di produzione, sono necessari almeno due risultati consecutivi al di sotto dei valori limite prescritti, separati da un intervallo di almeno 48 ore, affinché la zona possa essere riaperta. Nell'assunzione della decisione, l'autorità competente può tener conto di informazioni sulle tendenze concernenti il fitoplancton. Qualora vi siano dati attendibili relativi alla dinamica della tossicità di una data zona, e purché siano disponibili dati recenti indicanti una tendenza decrescente della tossicità stessa, l'autorità competente può decidere di riaprire la zona in presenza di risultati al di sotto dei valori limite ottenuti con un solo campionamento;
- ✓ che il precitato regolamento CE 854/04 stabilisce che per decidere in merito a
 classificazione, apertura o chiusura delle zone di produzione, l'autorità competente può tener
 conto dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare o dalle
 organizzazioni che li rappresentano;
- che la D.G.R. FVG n. 923 dd. 7/6/2019, prevede al punto 5.3 dell'allegato B che la revoca delle misure restrittive (cioè: *in primis* della chiusura) debba adottarsi solo qualora l'IZS comunichi il ripristino delle condizioni di idoneità, dopo aver effettuato le analisi relative ad almeno due campionamenti consecutivi, con esito favorevole, separati da un intervallo di almeno 48 ore, effettuati sul prodotto e che nell'assunzione della decisione, il Servizio Veterinario dovrà tener conto delle informazioni fornite dall'ARPA sulle tendenze riguardanti il fitoplancton tossico;
- ✓ che la stessa DGR 923 sopra citata prevede che al fine di ottimizzare le risorse
 umane e finanziarie disponibili, le Aziende Sanitarie potranno avvalersi dei risultati delle analisi
 effettuate dagli Operatori del Settore Alimentare limitatamente al monitoraggio microbiologico e
 biotossicologico;
- che il competente ufficio di ARPA FVG, sentito in data odierna, ha confermato che non vi sono evidenze circa un livello di fitoplancton comportante, nella zona 13 GO, un rischio di accumulo di biotossine a livelli non conformi;
- ✓ che, per la zona 13 GO le analisi di laboratorio di cui ai rapporti di prova n. 19AT4UD- D/9174 dell'11.10.2019 dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone e Udine (con verbale di invio campioni del 10 ottobre c.a.) e n. 19AT4UD-D/10620 del 27.11.2019 SCT4 Struttura complessa territoriale di Pordenone e Udine (verbale invio campioni del 26.11. c.a.) evidenziano il rispetto del limite legislativo microbiologico delle biotossine DSP in molluschi eduli lamellibranchi estratti dalla precitata zona;

REVOCA

- a) per le motivazioni sopra riportate la sopra citata ordinanza n. 278, ai sensi del Regolamento CE 854/2004, Allegato II, Capo II, lettera C, punto 2, con riapertura della zona 13 GO perché vi risulta ripristinata la conformità al requisito sanitario DSP per i molluschi ai sensi del regolamento CE 854/2004, allegato II, Capo II, lettera A, punto 3, come evidenziato nei rapporti di prova sopra richiamati.
- b) Sono conseguentemente consentite la raccolta e l'immissione al consumo di molluschi bivalvi vivi estratti dalla precitata zona, alle condizioni delle zone A.

Gli Agenti della Forza Pubblica e gli Operatori tecnici di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione e del controllo del rispetto della presente ordinanza che entra in vigore il giorno della notifica e della pubblicazione sul sito dell'AAS2 Bassa Friulana Isontina, Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale.

Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 193/2007:

- ✓ <u>punto 12:</u> chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi senza che gli stessi transitino per un centro di spedizione, fatte salve le disposizioni relative ai pettinidi di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 all. III, sez. VII, cap. IX, punto 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa sanzione sono sottoposti gli operatori che immettono sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone di produzione della classe B o C senza che gli stessi siano stati sottoposti al previsto periodo di depurazione;
- ✓ <u>punto 13:</u> chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, diversi dai pettinidi, provenienti da una zona non classificata dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.
- ✓ <u>punto 14:</u> chiunque immette sul mercato molluschi bivalvi vivi, provenienti da zone giudicate non idonee o precluse dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Velo Semar-

Il Direttore f.f. Servizio Veterinario Igiene degli alimenti di origine animale (Paolo Demarin)